

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - sede - durata

Art.1)- E' costituita la società "L'Officina dell'A I A S Cooperativa Sociale ".

Art.2)- La società è senza scopo di lucro nel rispetto delle clausole di mutualità di cui all'Art. 26 del D.L.C.P.S.14 dicembre 1947 n. 1577.

La società intende operare secondo le disposizioni sulle società per azioni conformemente a quanto previsto dall'art. 2519 comma 1 del C.C..

Art.3)- La Cooperativa ha sede in Verona (VR).

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune con decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

Spetta all'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato sopra e l'istituzione di sedi secondarie.

Art.4)- La durata della Cooperativa è fissata al 31.12.2030 (trentuno dicembre duemilatrecento). Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria.

La società si scioglierà per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 del C.C. nonché per la perdita del capitale sociale.

TITOLO II

Scopo ed oggetto

Art.5)- La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo scopo plurimo ossia:

a) la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone svantaggiate di cui alla Legge 381/91 e che si trovano in condizioni di disabilità fisica, psichica e relazionale o sensoriale, con ritardi di apprendimento e in situazioni di handicap con particolare riferimento ai soggetti "spastici";

b) mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e deboli, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91 e di cui alla lettera b) dell'art. 2 della legge regionale 23/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

In relazione a ciò, e considerato lo scopo sociale, la Cooperativa ha come oggetto quello di gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o con terzi, valendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci cooperatori, i seguenti servizi alla persona,

Servizi Tipo A:

a. Asili nido e strutture similari, giardini aperti, ludoteca - piccoli e grandi, spazio

gioco.

- b. Scuole materne e altre strutture scolastiche ed educative per minori.
- c. Comunità alloggio per minori e giovani in difficoltà, centri di pronto intervento.
- d. Centri ricreativi diurni, centri di aggregazione giovanili, servizi di vacanza per minori.
- e. Attività educativa di strada, attività di animazione del territorio.
- f. Assistenza domiciliare a minori e servizi educativi domiciliari in genere.
- g. Servizi residenziali per minori.
- h. Centri di ascolto e counseling come relazione di aiuto e di orientamento scolastico.
- i. Servizio di assistenza domiciliare e/o infermieristica e di riabilitazione per anziani.
- j. Telesoccorso e teleassistenza e servizi di consulenza e segreteria per anziani.
- k. Gestione di Residenza Socio Assistenziale e/o reparti protetti di RSA.
- l. Centri diurni integrati.
- m. Servizi di assistenza notturna.
- n. Soggiorni climatici per anziani.
- o. Centri socio educativi per disabili.
- p. Centri residenziali per disabili.
- q. Servizi assistenziali, educativi, di sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza.
- r. Attività di sensibilizzazione ed animazione, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale.
- s. Attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali, finalizzate all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno.
- t. Servizi per l'integrazione sociale dei disabili.
- u. Interventi di sostegno alla famiglia dei disabili.
- v. Servizi di supporto all'inserimento lavorativo.
- w. Azioni preventive del disagio sociale, nonché cura, riabilitazione, prestazioni sul territorio, collocamento presso ambienti protetti, pronto intervento, coordinamento fra enti, aspetti culturali, vicinanza, condivisione, ascolto, orientamento, educazione, sostegno psicologico, tutela della salute, aiuto materiale, assistenza, animazione, contatti con le persone di riferimento.
- x. Strutture residenziali o semiresidenziali, quali dormitori, centri diurni, comunità protette e/o appartamenti protetti, centri di ascolto.
- y. Interventi di assistenza a malati terminali.
- z. Comunità di accoglienza residenziale per soggetti in situazione di povertà nonché migranti.
- aa. Centri diurni di prima accoglienza e similari.
- bb. Centri territoriali di alfabetizzazione per adulti e migranti.
- cc. Iniziative e servizi terapeutici e di accoglienza, di assistenza, comunità di convivenza e simili nelle forme e nei modi ritenuti utili per il recupero della persona con tossicodipendente e/o alcolodipendente.
- dd. Attività e servizi di assistenza domiciliare.
- ee. Attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati.
- ff. Servizi e centri di riabilitazione.
- gg. Centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale.
- hh. Attività di formazione e consulenza.

ii. Attività produttive, attribuendo alle stesse una valenza terapeutica ed educativa, comunque non finalizzate all'inserimento lavorativo. In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, aziende in proprietà o in affitto, attività di conservazione e trasformazione di prodotti propri o acquistati, lavorazioni a favore di terzi con i propri mezzi, attività di manutenzione di verde, attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti.

jj. Campagne di sensibilizzazione e di informazione.

kk. Interventi terapeutici di recupero per tossicodipendenti residenziali e diurni.

ll. Interventi per il reinserimento di persone dipendenti da sostanze illecite e lecite.

mm. Centri di auto aiuto per assuntori di sostanze illecite e lecite.

nn. Organizzazione di prestazioni presso ospedali, istituti (psichiatrici, geriatrici, di pena), presidi di base, stazioni ferroviarie, giardini pubblici, strade, abitazioni private, esercizi pubblici.

oo. Coordinamento tra operatori, volontari, specialisti, gruppi, enti.

pp. Iniziative culturali e formative rivolte sia verso i propri soci che verso o per conto di altri gruppi ed enti.

qq. Sostegno e reinserimento di soggetti a rischio.

rr. Percorsi di qualificazione di base per specifiche figure professionali.

ss. Aggiornamento professionale degli operatori dei servizi.

tt. Interventi di supervisione dei piani socio assistenziali.

uu. Supervisione e coordinamento di progetti per servizi socio assistenziali educativi.

vv. Formazione per gli adulti e il volontariato.

ww. Ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo, assistenziale, educativo e di formazione per minori, giovani, anziani e disabili, nonché rivolti alla collettività intera.

xx. attività di agricoltura sociale di cui alla Legge Regione Veneto 14/2013;

yy. la gestione di attività produttive e commerciali, coerenti con lo scopo e l'oggetto sociale, con valenze educative e terapeutiche, anche con la gestione di centri di lavoro finalizzato all'avviamento lavorativo dei soggetti disabili, anche per conto terzi;

zz. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque di sviluppo dell'attività sociale;

aaa. ottenere fondi, sovvenzioni, lasciti o qualsiasi altro tipo di erogazione liberale da enti pubblici o privati;

bbb. stipulare convenzioni e concorrere ad appalti, di qualsiasi tipo, per la gestione di servizi sociali, sanitari e sociosanitari.

Potrà altresì svolgere ogni altra attività sociale, assistenziale, educativa, socio-sanitaria e sanitaria finalizzata al perseguimento dello scopo sociale.

In collegamento funzionale con le attività di cui sopra e nel perseguimento delle proprie attività sociali dirette alla fornitura dei menzionati servizi socio sanitari, educativi, assistenziali la Cooperativa intende avvalersi di persone svantaggiate in qualità di soci lavoratori, compatibilmente con il loro stato soggettivo. Inoltre, per il raggiungimento del proprio scopo mutualistico, la Cooperativa ha ulteriormente come oggetto quello di gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi, le seguenti attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di soggetti deboli ed in particolare potrà pertanto svolgere,

Servizi tipo B:

a) lavori volti alla progettazione, realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi verdi, parchi, giardini, impianti sportivi, ecc.;

b) produzione e commercio all'ingrosso e al minuto di fiori, piante, materiali di

concime e simili;

c) facchinaggio, traslochi, trasporto materiali;

d) lavori di assemblaggio relativi a prodotti di carpenteria, falegnameria, materiale elettronico, etc.;

e) lavanderia, stireria, pulitura a secco;

f) gestione di aziende agricole, di floricoltura e di allevamento, con coltivazione frutta, ortaggi, piante, serre, vivai e allevamento di animali di ogni tipo;

g) gestione di parcheggi;

h) servizi di portierato;

i) gestione di trasporti (cose e persone) sia in proprio, sia in concessione;

j) attività riferibili a pulizie in generale di tipo sia civile che industriale;

k) lavori inerenti la sanificazione, la disinfestazione e la derattizzazione di ambienti sia civili che industriali;

l) attività di raccolta, trasporto e smaltimento di qualsiasi genere di rifiuto, compresa la gestione di isole ecologiche;

m) attività di studio e laboratorio relative alla tutela dell'ambiente, nonché volte alla divulgazione e alla sensibilizzazione alla stessa;

n) lavori di ripristino e bonifica ambientale;

o) lavori edili e di manutenzione agli immobili;

p) svolgere ed esercitare attività, istituendo e gestendo spazi espositivi in genere, con sfilate dimostrative a qualsiasi livello, e gestione manifestazioni in genere;

q) istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti, magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

r) svolgere attività agricola su terreni in proprietà e/o affitto, comprese le attività connesse con l'agriturismo, la conduzione di serre, l'ortofloravivaismo;

s) attività di agricoltura sociale di cui alla Legge Regione Veneto 14/2013;

t) attività di formazione e consulenza relativa;

u) attività di elaborazione grafica, di disegno, di pittura e in genere tutte le attività artistiche anche di tipo pubblicitario;

v) gestione di attività e strutture alberghiere, ostelli, pensioni, bed and breakfast ed ogni altra tipologia di attività alberghiera;

w) Gestione di attività e strutture di ristorazione, quali ristoranti, punti ristoro, catering, bar ed ogni altra attività di ristorazione;

x) attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza delle persone in stato di bisogno;

y) attività di promozione e rivendicazione dell'impiego, dell'istruzione delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

La cooperativa potrà comunque svolgere ogni altra attività in qualsiasi settore produttivo ed in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di soggetti deboli così come definiti dall'art. 3 della L.R. 23/2006.

Fermo restando che le attività socio sanitarie, educative, assistenziali, da un lato, e quelle connesse e collegate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, dall'altro, saranno oggetto di gestione amministrativa separata da parte della Cooperativa.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto o procedure per l'affidamento di concessioni amministrative indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o

indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

Art.6)- La Cooperativa, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà, nei limiti di cui appresso, effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, mobiliari ed immobiliari, nonché concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, ed assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre Società, Imprese od Enti. Le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente, e comunque non nei confronti del pubblico, ai sensi degli artt. 106 e 113 del D.Lgs. 385/93 e dal D.M. Tesoro 06.07.1994.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Tutte tali attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria devono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

TITOLO III

Soci

Art.7)- Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

I soci cooperatori:

concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche e giuridiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di

lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

I soci partecipano al raggiungimento dello scopo sociale nei seguenti modi:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Art.8)- Possono essere soci cooperatori gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) Soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori che instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione.

I soci lavoratori mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

b) Soci svantaggiati e deboli, compatibilmente con il loro status soggettivo, di cui all'art. 4 L. 381/91 e art. 3 della LR Veneto 23/2006 lavoratori di cooperative di tipo B.

c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91.

d) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono altresì essere soci, in qualità di soci finanziatori, le persone fisiche e persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base alla appartenenza a una delle categorie suindicate.

I soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in

condizioni di sopravvenuta inabilità, possono diventare soci onorari della cooperativa, con delibera dell'assemblea ordinaria.

Art.9)- Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza di questo statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale,
- b) i motivi della richiesta e la sezione del libro soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere,
- d) indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con il regolamento interno, dei quali dichiara di avere preso visione e di accettare ogni parte.

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo che ha deciso l'adesione.

Art.10)- L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dall'organo amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'organo amministrativo, oltre l'importo delle azioni il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dall'organo amministrativo.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art.11)- I soci sono obbligati:

- a) al versamento del denaro, beni in natura o crediti, pari al valore delle azioni sottoscritte;
- b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno e le delibere assunte dall'assemblea e dal Consiglio di amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi statutari partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio di amministrazione.

Perdita della qualità di socio

Art.12)- La qualità di socio si perde per morte, recesso, esclusione, decadenza, nonché per liquidazione o fallimento della società.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art.13)- Nel caso di perdita della qualità di socio, la liquidazione delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

Nel caso di recesso o morte del socio, la liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia

stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545-quinquies, terzo comma del C.C.

Il pagamento deve essere eseguito entro 180 (centootanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Per la frazione della azione assegnata al socio ai sensi degli artt.2545-quinquies e 2545-sexies del C.C., la liquidazione od il rimborso, unitamente agli interessi legali, possono essere corrisposti in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art.14)- Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, spetta al socio cooperatore persona fisica il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Tale diritto compete, inoltre, ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore della azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda comporta la risoluzione immediata anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la cooperativa

Art.15)- L'esclusione del socio può aver luogo:

- a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla Legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- b) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- c) nel caso indicato all'art.2531 del C.C.: (mancato pagamento delle azioni sottoscritte);
- d) nei casi previsti dall'art.2286 del C.C.: (gravi inadempienze);
- e) nei casi previsti dell'art.2288, primo comma del C.C.: (fallimento del socio);
- f) in conseguenza di un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- g) nel caso in cui l'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- h) nel caso in cui il socio non partecipi per più di un anno per qualsiasi motivo all'attività della cooperativa.

L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrativo. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art.16)- Morte del socio.

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione delle azioni secondo le disposizioni dell'art. 13 precedente.

Art.17)- Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la

cessione della azione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della azione.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

Capitale Sociale - Azioni

Art.18)- Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore non inferiore a Euro 50,00 (cinquanta).

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari e la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nel rispetto dell'art.2438 del C.C.

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quinto comma dell'art.2343 del C.C. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

Art.19)- Il patrimonio sociale è formato:

- a) da un numero illimitato di azioni del valore minimo di Euro 50,00 ciascuna;
- b) dal Fondo di Riserva indivisibile da destinare, allo scioglimento della Cooperativa, ai fini mutualistici.

Art.20)- Il Fondo di riserva indivisibile è costituito:

- a) dalle eccedenze attive del bilancio;
- b) da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o contributi in conto capitale da enti pubblici o privati;
- c) dall'eventuale fondo di riserva straordinario;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri;
- e) dal fondo per lo sviluppo tecnologico e la ristrutturazione aziendale;
- f) dal fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I finanziamenti effettuati dai soci con obbligo di rimborso da parte della Cooperativa, potranno essere effettuati solo nel rispetto delle disposizioni di cui alla deliberazione 03.03.1994 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio in relazione a quanto previsto dall'art. 11 del Decreto Legislativo 01.09.1993 n. 385.

Art.21)- Le azioni dei soci sono nominative e non possono essere cedute ad altri soci o a terzi con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.2530 del C.C.

TITOLO V

Bilancio e relazione degli amministratori

Art.22)- L'Esercizio Sociale si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art.23)- Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede, ai sensi di Legge, alla redazione del bilancio ed alla relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione degli amministratori deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la Cooperativa opera, dei soci, di

persone non socie e della comunità locale tutta.

Art.24)- L'assemblea ordinaria approva il bilancio.

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, può deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni devono essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio.

A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci; la percentuale risultante, applicata alla retribuzione di ciascun socio, determina il ristorno individuale.

L'erogazione può avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- a) integrazioni dei compensi;
- b) aumento gratuito del capitale sociale;
- c) distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

Nessun utile può essere distribuito ai soci. Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

La quota di utili che non è assegnata secondo quanto sopra indicato e che non è destinata ad integrazione salariale dei soci operatori od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, deve essere destinata a fini mutualistici.

Art.25)- Divieti

E' fatto divieto alla cooperativa di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

TITOLO VI Organi Sociali

Art.26)- Sono organi della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci (art.27 e segg.);
- b) il Consiglio di amministrazione (art.32 e segg.);
- c) il Collegio dei Sindaci (art.37 e 38);
- d) il revisore (art.39).

Art.27)- L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e la distribuzione dei ristorni ai soci;
- b) nomina e revoca l'organo amministrativo;
- c) nomina i sindaci, tra essi il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- d) delibera sulla responsabilità dell'organo amministrativo e dei sindaci;
- e) delibera sull'approvazione del regolamento interno di disciplina delle attività mutualistiche;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti dell'organo amministrativo;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello statuto,
- b) sull'introduzione e sulla soppressione delle clausole integranti i requisiti per la prevalenza della mutualità,
- c) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori,
- d) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea viene convocata da un amministratore con avviso spedito almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.

In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica od altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica od allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro soci. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

In mancanza delle formalità indicate nei punti precedenti, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci - questi ultimi se nominati.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e di controllo non presenti.

L'organo amministrativo deve convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

Art.28)- Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'entità delle azioni sottoscritte.

Ai soci persone giuridiche possono essere attribuiti 5 (cinque) voti previa domanda da inoltrare all'assemblea dei soci, che deve deliberarne l'accoglimento a maggioranza qualificata.

All' A.I.A.S. della Provincia di Verona con sede in Verona (VR), Via S. Michele n. 1, codice fiscale 80014140232, riconosciuta con D.G.R. n. 5758 del 10 ottobre 1991 ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Verona in data 22 maggio 1992 al n. 542, in qualità di socio promotore sono attribuiti fin dalla costituzione cinque voti.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativo o di controllo od ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate od ai

membri degli organi amministrativo o di controllo od ai dipendenti di queste.

Art.29)- L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea che delibera sullo scioglimento anticipato della Cooperativa per essere valida deve essere costituita, sia in prima che in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Art.30)- L'assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, salvo che l'assemblea non elegga altri a presiederla.

Quando non sia presente il presidente del Consiglio di amministrazione, il Presidente è eletto dall'assemblea.

L'assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del Segretario.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; il verbale dell'assemblea Straordinaria deve essere redatto dal notaio.

Art.31)- L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Ai sensi dell'art.2521 ultimo comma del C.C., le deliberazioni riguardanti il regolamento interno di disciplina delle attività mutualistiche è approvato con le maggioranze previste dall'assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti alla totalità dei soci; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 30% dei voti spettanti alla totalità dei soci.

Le votazioni hanno luogo per alzata di mano o per acclamazione unanime a scelta del presidente.

Le nomine alle cariche sociali, salvo che non avvengano per acclamazione unanime, avvengono a maggioranza relativa.

Art.32)- La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette.

All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza dell'organo amministrativo deve essere scelta tra i soci cooperatori.

L'organo amministrativo è nominato per un periodo non superiore a tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

I suoi componenti sono rieleggibili.

I Consiglieri non hanno diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che

lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale, se nominato.

La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'udienza, e, nei casi di urgenza, in modo che Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima.

Per la validità delle deliberazioni dell'organo amministrativo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le riunioni dell'Organo amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art.33)- Le deliberazioni dell'organo amministrativo risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

Alle sedute del consiglio di amministrazione può partecipare chiunque il consiglio ritenga opportuno invitarvi, senza diritto di voto.

Art.34)- Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ove nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. L'organo amministrativo così nominato resta in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza dell'organo amministrativo nominato dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare tutti i membri dell'organo amministrativo, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale ove nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Gli amministratori sono sempre revocabili da parte dell'assemblea.

In deroga a quanto stabilito dall'Art.2383 3° comma C.C., all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

Art.35)- Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso delibera, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare organi tecnici, anche fra estranei, stabilendone composizione, mansioni ed eventuali compensi.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi

componenti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2364, comma 1 del c.c. sulla redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2438 c.c. e dall'art.2544, comma 1 del c.c. sui poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici.

Art.36)- La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì al o agli amministratori delegati nell'ambito delle attribuzioni loro delegate.

Gli amministratori ed i sindaci debbono indicare specificamente nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Art.37)- Verificati i presupposti di legge dell'art. 2477 secondo e terzo comma C.C., l'assemblea nomina un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti e designa tra gli effettivi il presidente.

Il diritto di voto nell'assemblea convocata per l'elezione dell'organo di controllo spetta ai soci proporzionalmente alle azioni possedute.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Spetta al collegio sindacale se nominato anche il controllo contabile della società.

Ai sindaci viene corrisposto un compenso determinato dalla assemblea dei soci sulla base delle tariffe professionali vigenti.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Gli accertamenti eseguiti devono essere riportati nell'apposito libro verbali.

Art.38)- I sindaci possono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione e alle assemblee.

I sindaci devono convocare l'assemblea ed esigere le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

Art.39)- Nel caso in cui la società non sia tenuta alla nomina del collegio sindacale, il controllo contabile sulla società dovrà essere effettuato da un revisore contabile o società di revisione nominato dall'assemblea, al quale viene corrisposto un compenso determinato dalla assemblea dei soci sulla base delle tariffe professionali vigenti.

L'incarico ha durata di tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO VII

(Residui) Requisiti mutualistici

Art.40)- E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi.

Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci né durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della Cooperativa. In caso di scioglimento della Cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle azioni dei soci effettivamente versate, deve essere devoluto a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della L. 31.1.1992 n. 59.

TITOLO VIII

Disposizioni generali e finali

Art.41)- Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori ovvero nei loro confronti, e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Verona.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare tra loro il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17.1.2003 n. 5.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

Art.42)- La Cooperativa non può modificare la propria natura di Cooperativa Sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua messa in liquidazione.

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri.

L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.43)- La mancata integrale riproduzione del presente Statuto di norme inderogabili non deve intendersi volta a derogare, per quanto non richiamato, alla disciplina legislativa.

La cooperativa sociale acquisisce di diritto la qualifica di ente del terzo settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017 applicandone le disposizioni, nel rispetto della normativa specifica delle leggi in materia di cooperazione, ed in quanto compatibili.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.